



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"IL BOSCO FUORITEMPO"

Oggi 27 del mese di febbraio dell'anno 2021 alle ore 15.00, vista l'impossibilità di riunirsi a causa della situazione pandemica in corso, presso la Sede operativa sita in Poggibonsi (SI) Località Campotatti, l'assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Il Bosco Fuoritempo" si incontra on line, tramite Meet, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, dopo aver accertato l'identità di ogni singolo socio partecipante:

- Approvazione rendiconto 2019;
- Approvazione della bozza di scrittura privata da proporre ad ANPI e UISP;
- Approvazione delle ultime modifiche apportate allo Statuto;
- Pianificazione attività da proporre per la primavera e l'estate del 2021;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il socio Barbara Buonanni il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il socio Giacomo Rosso.

La Presidente verifica la presenza di un numero di soci sufficienti a rendere valida l'assemblea ed atta a deliberare sul presente ordine del giorno.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto finanziario e della relativa relazione del consiglio direttivo dal quale si evince un avanzo di gestione pari ad € 680,13.

I soci presenti dopo aver esaminato il rendiconto e ascoltato la relativa relazione di gestione li approvano all'unanimità allegandone una copia al presente.

La Presidente porta all'attenzione dei soci la proposta di scrittura privata con ANPI e UISP per la gestione della struttura di Casa Giubileo. La proposta viene discussa da parte dell'assemblea e viene approvata all'unanimità.

Barbara Buonanni

In seguito il Presidente spiega che sulla base delle normative vigenti, al fine di accedere all'iscrizione al registro regionale delle APS, si è reso necessario apportare alcune modifiche allo statuto e all'atto costitutivo. Il Presidente pertanto dà lettura del nuovo statuto e chiede all'assemblea di deliberare in merito. Non avendo nessuno niente da eccepire, all'unanimità l'assemblea approva la modifica dello statuto.

In merito alla pianificazione delle attività da proporre, alcuni soci prendono la parola per illustrare alcune idee di residenze artistiche da approvare nelle prossime assemblee. Viene proposta altresì la possibilità di organizzare una giornata commemorativa in occasione della ricorrenza dell'Eccidio del Montemaggio.

La Presidente visto e considerato che non vi è altro su cui discutere e deliberare, dichiara sciolta l'assemblea dei soci alle ore 16:30.

Fatto, Letto, Confermato e Sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario



Registrato a Pesca il 21/07/2021
al N° 653 Serie 3
Pagate € 230,00 #

L'Assistente
Paola Baroni

Presenze assemblea ordinaria del 27 FEBBRAIO 2021

All. 1

COGNOME	NOME	FIRMA
Buonanni	Barbara	Barbara Buonanni
Lupelli	Chiara Carlotta	Chiara Lupelli
Rosso	Giacomo	Giacomo Rosso
Cassia	Valerio	
Signorini	Gian Marco	Gian Marco Signorini
Beconcini	Samuele	Samuele Beconcini
Fe	Daniela	Daniela Fe
Talluri	STEFANIA Simona	Stefania Talluri
Gattoni	Silvia	Silvia Gattoni
Cappelli	Nora	Nora Cappelli
Licatalosi	Leonardo	Leonardo Licatalosi
Banti	Lisa	

Confermato e sottoscritto.

La Presidente

Barbara Buonanni

Il segretario

Giacomo Rosso



Bilancio: da 01/01/2019 a 31/12/2019
Ragione Sociale: IL BOSCO FUORITEMPO APS
Codice Fiscale: 91022900525

Partita IVA: 01468590524

Indirizzo: LOCALITA' CAMPOTATTI 2 53036 POGGIBONSI SI

IL BOSCO FUORITEMPO APS

CONTO ECONOMICO – USCITE

ACQUISTI PRODOTTI FINITI O MERCI	740,99
CANCELLERIA	105,72
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	454,17
MATERIALI DI PULIZIA	151,10
COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	674,05
ACQUISTO PROD. PER MENSA AZIENDALE GESTITA DIRETTAMENTE	5.468,15
COMPENSI A TERZI	150,00
ENERGIA ELETTRICA	2.011,60
MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI	274,50
ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	24,70
SPESE FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO	549,00
CONSULENZE PROFESSIONALI	3.115,81
SERVIZI BANCARI	210,15
COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI	16.509,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	912,56
SPESE PER LAVANDERIA	36,00
PREMI GARE E EVENTI	300,00
NOLEGGIO AUTOMEZZI	109,80
SALARI E STIPENDI	688,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	209,02
IMPOSTE COMUNALI	151,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.585,35
BOLLI SU C/C BANCHE	25,20
ISCRIZIONI E TESSERAMENTI	1.649,00
TOTALE	36.104,87
AVANZO D'ESERCIZIO	680,13
TOTALE A PAREGGIO	36.785,00

CONTO ECONOMICO – ENTRATE

RICAVI DA ATTIVITA' STATUTARIA	26.660,00
RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE	3.415,00
RICAVI DA QUOTE ASSOCIATIVE	210,00
PROVENTI DA EROGAZIONI LIBERALI	6.500,00
TOTALE	36.785,00
DISAVANZO D'ESERCIZIO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	36.785,00

27 FEBBRAIO 2021

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

IL BOSCO FUORITEMPO APS

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE, LOGO

1. E' costituita in Poggibonsi (SI), con **sede legale** in località Campotatti, un'associazione, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo N. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche, denominata "IL BOSCO FUORITEMPO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" altrimenti abbreviabile in "IL BOSCO FUORITEMPO APS". Essa potrà costituire sezioni e/o uffici di rappresentanza esterni alla sede e gestiti con appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Relativo Registro.

2. Il logo dell'Associazione è il seguente:



ed e' rappresentato da una casetta gialla con a fianco un albero e un sole circondato con intorno un paesaggio naif e sopra la scritta "Il Bosco FuoriTempo APS". Il logo potrà essere depositato presso gli organi preposti al fine di tutelarne i requisiti secondo la normativa vigente.

ART. 2 PRINCIPI E SCOPO

- L'associazione è apartitica e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico, sessuale o religioso
- L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

In particolare, l'Associazione si propone le seguenti finalità:

- Promuovere la memoria di "Casa Giubileo", un edificio storico legato agli eventi della seconda guerra mondiale e all'eccidio del Monte Maggio, promuovendo il valore dell'antifascismo e dello spirito di fratellanza e convivenza tra tutte le etnie e le popolazioni.
- Essere riferimento sul territorio come laboratorio permanente AMBIENTALE-STORICO-CULTURALE;
- Di rendere disponibile la risorsa di Casa Giubileo nel rispetto del suo grande valore storico-etico;
- Promuovere eventi che facciano conoscere la storia di Casa Giubileo e rivivere i valori della resistenza;
- Promuovere nelle sue attività un modo etico e non violento di vivere la natura e i rapporti fra le persone;
- Organizzare manifestazioni sportive e non, o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- Organizzare eventi di beneficenza;
- Organizzare eventi, concerti, spettacoli di qualsiasi genere inerenti e legati allo spirito di comunione e fratellanza oggetto del sodalizio;

Chia...
Doroteo Buon...

- Promuovere iniziative e azioni afferenti il settore sociale;
- Organizzare un centro lettura con possibilità di presentazione di libri e discussione di testi inerenti l'oggetto sociale;
- Pubblicare articoli, riviste, newsletter, libri anche attraverso tecnologia in rete e social-media, nonché sussidi audiovisivi inerenti l'oggetto sociale;
- Organizzare in Italia e all'estero, gite, viaggi, soggiorni di studio-svago e pratiche nelle discipline descritte nell'oggetto sociale;
- Svolgere attività di ricerca, formazione, elaborazione progettuale, comunicazione e aggiornamento con speciale riguardo a temi dell'oggetto sociale
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o Privati per gestire immobili o spazi pubblici/privati, ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, centri di aggregazione o altro, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative che promuovano lo sviluppo e l'ampliamento dello scopo dell'Associazione;

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche o altri enti senza scopo di lucro che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà genitoriale.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono, decorsi tre mesi dall'iscrizione sul libro soci, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

Chianchi
Barbara

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito ed eventuale regolamento associativo, ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione.

4. All'interno dell'associazione sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci Ordinari: persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che condividano lo scopo e i valori dell'associazione e che presa visione dello statuto e dei regolamenti li accettino incondizionatamente;

- Soci Onorari: persone fisiche o Istituti, Enti, Società benemerite nei confronti dell'associazione. I soci onorari dovranno essere proposti da almeno due membri del Consiglio direttivo, e votati dal direttivo stesso e poi approvati dall'assemblea dei soci. Al socio onorario non è richiesta alcuna quota associativa e non acquisisce alcun diritto né dovere nei confronti dell'associazione.

ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) Dimissioni;
- b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. La decadenza dalla qualifica di socio per morosità si palesa decorsi 60 gg dalla scadenza del rinnovo annuale della quota associativa, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'associazione al socio moroso. Non si rende pertanto necessaria alcuna delibera in tal senso. Il socio moroso può essere riammesso presentando nuova domanda di ammissione.

ART. 7 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.

Antonio...

Borghese...

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o in mancanza di questi da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

9. Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- a) la nomina e revoca dei componenti gli organi sociali;
- b) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati;
- f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- g) l'approvazione di eventuali regolamenti interni e dei lavori assembleari;
- h) la delibera in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'associazione;
- i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, purché iscritti a libro soci da almeno 3 mesi. I soci minorenni potranno esercitare il diritto di voto tramite chi esercita la potestà genitoriale.

ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, o telegramma o pubblicazione sul sito, o pagina facebook o comunicazione tramite qualsiasi altra forma di social Network e messaggistica on line. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, facebook o comunicazione tramite qualsiasi altra forma di social Network e messaggistica on line. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Bochana Buonon

ART. 12 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi il diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile, per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

4. ASSEMBLEA PER VIA TELEMATICA: Nel caso in cui il presidente o il Consiglio direttivo ritenga indispensabile consultare e far esprimere in votazione i membri dell'Assemblea su temi per i quali non è possibile rimandare la discussione alla prima riunione utile in programma, o nei casi in cui per motivi logistici sia di fatto impossibile la presenza di parte degli associati, l'assemblea ordinaria o straordinaria potrà avvenire anche per VIA TELEMATICA, con conseguente votazione in rete. Il voto che scaturisce da tali votazioni telematiche avrà la stessa valenza di quello delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Le regole delle votazioni per via telematica sono indicate nei regolamenti operativi dell'associazione in cui saranno espresse in modo compiuto le modalità operative per garantire la veridicità del voto espresso da ogni singolo socio.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea che potrà variare da tre a sette membri eletti, compreso il presidente. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

3. Le votazioni per l'elezione del Consiglio direttivo avverranno a scrutinio segreto, mediante votazione su apposita scheda nella quale il socio, avente diritto di voto, potrà esprimere un numero di preferenze pari al minimo dei componenti previsti per il Consiglio che verrà nominato per mandato. Qualora nella votazione del Consiglio direttivo dovessero risultare degli ex aequo viene eletto consigliere colui che ha maggiore anzianità associativa e nel caso in cui gli ex-aequo avessero la stessa anzianità associativa, verrà eletto il più anziano d'età.

4. Le candidature dovranno pervenire al direttivo entro e non oltre otto giorni dalla data dell'assemblea elettiva.

5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 – DIMISSIONI

1. In caso di recesso anticipato di un membro del Consiglio direttivo, questi sarà sostituito dal socio supplente che, nell'ultima Assemblea abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Chirch
Bochore Guaman
Egeo

2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile.

3. Nel caso in cui nel Consiglio Direttivo in carica optino per il recesso anticipato un numero di membri superiori al 50% dello stesso il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dall'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

- Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

1. In particolare, sono compiti del Consiglio direttivo:

- Deliberare sulle domande di ammissione a socio;
- Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- Redigere l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge
- Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare le assemblee straordinarie nel rispetto dei quorum di cui art. 8 comma 2.
- Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- Vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei "regolamenti"
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Attribuire deleghe ai Consiglieri e ai soci su specifiche materie;
- Determinare annualmente le quote associative;
- Emanare circolari.

ART. 17 – IL PRESIDENTE

- Il presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Chianella

Chianella

Roberto Buonvini

- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 18 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 19 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario, se nominato, da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

ART. 20 – L'ORGANO DI CONTROLLO

- L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- I componenti l'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 Giugno 2001, N. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti e una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 – IL RENDICONTO

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 22 – ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 23 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Probiviri, nominati dall'assemblea dei soci. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 26 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Handwritten signature and notes on the right margin.